

**Buongiorno, con riferimento alla Gara in oggetto con la presente si inviano le seguenti richieste di chiarimenti :**

**Si chiede di trasmettere situazione sinistri ultimi cinque anni relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati, riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito;**

**Se presenti sinistri dovuti ad eventi atmosferici posti a riserva avremmo necessità di descrizione completa della causale di danno, tipologia e numero di beni colpiti e prima stima del danno da parte dell'ente.**

**RISPOSTA:**

vedi allegato excel

**Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale;**

**RISPOSTA:**

Si conferma che la proroga è dovuta sia in caso di recesso anticipato sia alla naturale scadenza del contratto ( vedasi art. 1.6 del capitolato speciale lotto 3 allegato 3 )

**Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati**

**RISPOSTA:**

In riferimento alla sezione 4 art.4.1 i limiti devono intendersi per sinistro e per periodo assicurativo annuo, mentre le franchigie e gli scoperti indicati devono intendersi per sinistro

**Si chiede di trasmettere l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene;**

**RISPOSTA:**

vedasi allegato 13 denominato elenco fabbricati

**Si chiede di indicare la M.U.R.;**

**RISPOSTA:**

vedasi indicazione inserita nel capitolato speciale del lotto 3 alla sezione 4 art. 4.1 pag.32

**Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso;**

**RISPOSTA:**

vedasi allegato denominato “ note introduttive comune di suzzara”

**Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara**

**RISPOSTA:**

Si conferma che non vi sono differenze di rilievo tra le condizioni della polizza in scadenza e quelle del capitolato proposto nella presente gara.

**Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale**

**RISPOSTA:**

si riportano i limiti per le varie garanzie attualmente correnti:

Terremoto : limite 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite globale di € 7.000.000,00 scoperto 10% min € 25.000 per ubicazione

inondazione alluvione: limite 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite globale di € 5.000.000,00 scoperto 10% min € 25.000 per ubicazione

allagamento : limite € 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo franchigia € 5.000,00 per sinistro

eventi atmosferici : 80% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il limite globale di € 10.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo franchigia € 5.000,00 per sinistro

stop loss : € 35.000.000

franchigia frontale : € 500,00

**Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.**

**RISPOSTA:**

Si conferma

**Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;**

**RISPOSTA:**

vedasi art. 2.2 e 2.3 del capitolato speciale lotto 3

**Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:**

**Esclusione Cyber risk Property DEFINIZIONI Atto Cyber:** qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'Operatività di un "Sistema Informatico". **Incidente Cyber:** qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'Operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico". **Dati informatici:** qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico". **Malware o simili:** qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico. **Sistema Informatico:** qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. **Supporto per l'elaborazione dei dati:** indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.

**Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse:** perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber (->definizione) e Incidente Cyber (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: la perdita fisica o il danno alla proprietà; se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico": non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un Atto Cyber (->definizione) e/o un Incidente Cyber (->definizione); è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber (->definizione) e/o un Incidente Cyber (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque

escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

**RISPOSTA:**

essendo il lotto 3 aggiudicato in offerta economicamente più vantaggiosa con varianti libere come normato dal disciplinare di gara, è possibile proporre varianti al normativo posto a base di gara nei limiti di quanto previsto al punto 16 del disciplinare

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"** Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: " sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; " la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

**RISPOSTA:**

essendo il lotto 3 aggiudicato in offerta economicamente più vantaggiosa con varianti libere come normato dal disciplinare di gara, è possibile proporre varianti al normativo posto a base di gara nei limiti di quanto previsto al punto 16 del disciplinare

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente

**clausola: MISURE RESTRITTIVE ? SANZIONI INTERNAZIONALI** La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

**RISPOSTA:**

essendo il lotto 3 aggiudicato in offerta economicamente più vantaggiosa con varianti libere come normato dal disciplinare di gara, è possibile proporre varianti al normativo posto a base di gara nei limiti di quanto previsto al punto 16 del disciplinare

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE** Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (le Acque?), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

**RISPOSTA:**

essendo il lotto 3 aggiudicato in offerta economicamente più vantaggiosa con varianti libere come normato dal disciplinare di gara, è possibile proporre varianti al normativo posto a base di gara nei limiti di quanto previsto al punto 16 del disciplinare

**Differenziale storico-artistico:** chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro

**RISPOSTA:**

la garanzia differenziale storico-artistico è una garanzia autonoma ed è prestata a PRA nel limite di € 3.000.000,00

**Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie**

**RISPOSTA:**

Si conferma